



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 marzo 2018
(OR. en)

6698/18

LIMITE

JUR 95
COMAR 3
COJUR 3
ENV 140

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea,
per l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante,
nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica marina
nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha concluso la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) con la decisione 98/392/CE del Consiglio¹, relativamente alle materie per le quali la competenza è stata trasferita all'Unione dai suoi Stati membri. L'Unione è attualmente l'unica organizzazione internazionale che è parte di tale convenzione ai sensi dell'articolo 305, paragrafo 1, lettera f), e dell'allegato IX, articolo 1, dell'UNCLOS.

¹ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

- (2) In quanto parte dell'UNCLOS l'Unione, unitamente ai suoi Stati membri, ha partecipato al gruppo di lavoro ad hoc informale aperto dell'ONU, che si è riunito dal 2006 al 2015, incaricato di studiare le questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L'Unione ha inoltre partecipato, unitamente ai suoi Stati membri, nel 2016 e nel 2017, a quattro sessioni del comitato preparatorio incaricato di formulare raccomandazioni sostanziali all'Assemblea generale sugli elementi di un futuro strumento internazionale giuridicamente vincolante, nell'ambito dell'UNCLOS, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("strumento")¹.
- (3) Il 21 luglio 2017 il comitato preparatorio ha adottato la relazione e ha raccomandato che l'Assemblea generale esaminasse gli elementi in essa contenuti e decidesse quanto prima possibile in merito alla convocazione di una conferenza intergovernativa sotto gli auspici delle Nazioni Unite, al fine di considerare le raccomandazioni del comitato preparatorio ed elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nell'ambito dell'UNCLOS.

¹ Decisione (UE) 2016/455 del Consiglio, del 22 marzo 2016, che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 32).

- (4) Sulla base di tali raccomandazioni, con la risoluzione A./RES/72/249 ("risoluzione") il 24 dicembre 2017 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di convocare una conferenza intergovernativa incaricata di elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nell'ambito dell'UNCLOS, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.
- (5) L'Unione e i suoi Stati membri sono parti dell'UNCLOS. È opportuno che l'Unione, unitamente ai suoi Stati membri, partecipi ai negoziati per l'elaborazione di tale strumento. I diritti di partecipazione dell'Unione alle riunioni della conferenza intergovernativa sono disciplinati dal punto 11 della risoluzione.
- (6) Le materie oggetto dei negoziati possono rientrare sia nei settori di competenza dell'Unione che nei settori di competenza degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a avviare i negoziati, a nome dell'Unione, con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Articolo 2

La Commissione conduce i negoziati a nome dell'Unione, con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, conformemente alle direttive di negoziato che figurano nell'addendum della presente decisione. Le direttive di negoziato non possono essere interpretate nel senso che pregiudicano in qualche modo le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all'articolo 218, paragrafo 4, TFUE. Il comitato speciale è il gruppo "Diritto del mare" (COMAR).

Articolo 4

Nella misura in cui l'oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell'Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante l'iter negoziale al fine di garantire un'unità di rappresentanza dell'Unione e dei suoi Stati membri a livello internazionale.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
